

ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ACCESSO CIVICO

L'art. 5 comma 1 del D.lgs n. 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, prevede, atteso l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, che chiunque possa richiedere la pubblicazione sul sito dell'Ente di atti, di dati e di informazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e va indirizzata al Responsabile per la Trasparenza, Direttore della STA pro-tempore, il cui ufficio è in via Roma, 19 a Palermo tel. 0916628755.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite:

- posta elettronica all'indirizzo: *atipalermoidrica@gmail.com*
- posta elettronica certificata all'indirizzo *presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it*;
- posta ordinaria all'indirizzo: *Assemblea Territoriale Idrica Palermo, via Roma, 19 - 90133 Palermo.*
- fax: 0916628708

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, entro trenta giorni, ha l'obbligo di verificare la sussistenza dell'obbligo e:

- ✓ se l'informazione o il dato è già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- ✓ se l'informazione o il dato non è pubblicato procede direttamente o tramite altro responsabile dell'Ente alla pubblicazione nel sito, alla voce *“Amministrazione Trasparente”*, del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre:

- richiesta di riesame al Responsabile per la Trasparenza, che si pronunzierà con provvedimento motivato entro 20 giorni;
- ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

[Modulo accesso civico](#)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'art. 5 co 2 del D.lgs n. 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, prevede che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”*.

L'art. 5 bis del D.lgs n. 33/2013 stabilisce i casi di diniego a tutela di interessi pubblici o privati.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e va indirizzata, alternativamente, tramite:

- posta elettronica all'indirizzo: *atipalermoidrica@gmail.com*
- posta elettronica certificata all'indirizzo *presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it*;
- posta ordinaria all'indirizzo: *Assemblea Territoriale Idrica Palermo, via Roma, 19 - 90133 Palermo.*
- fax: 0916628708
 - ✓ alla Direzione/Ufficio/Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - ✓ all'Ufficio Protocollo;
 - ✓ all'Ufficio del Responsabile per la Trasparenza.

Il Responsabile per la Trasparenza è il Direttore della STA *pro-tempore* il cui ufficio è via Roma, 19 – 90133 Palermo

L'art. 5 comma 6 del D.lgs n. 33/2013 stabilisce che “il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze”.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre:

- richiesta di riesame al Responsabile per la Trasparenza, che si pronunzierà con provvedimento motivato entro 20 giorni;
- ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

[Modulo accesso civico generalizzato](#)